

SENATO DELLA REPUBBLICA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 1957

(99^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

INDICE

Disegni di legge:

« Trasformazione e riordinamento dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro » (1472) (Seguito della discussione e rinvio):

| | | |
|--|------|------------------------------|
| PRESIDENTE | Pay. | 1425, 1426, 1428, 1429, 1430 |
| DE BOSIO | | 1427, 1428, 1430 |
| FIORE | | 1427, 1428, 1430 |
| GRAVA | | 1428 |
| PETTI | | 1428 |
| REPOSSI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> | | 1428, 1430 |
| ZANE, <i>relatore</i> | | 1425, 1427, 1428, 1429, 1430 |
| ZUGARO DE MATTEIS | | 1427, 1429, 1430 |

« Nuove norme per l'assistenza creditizia ai dipendenti statali e miglioramenti al trattamento previdenziale » (1988) (Discussione e approvazione):

| | | |
|--|--|------------------------|
| PRESIDENTE | | 1415, 1417, 1418, 1419 |
| FIORE | | 1417, 1419 |
| REPOSSI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> | | 1417 |
| VARALDO, <i>relatore</i> | | 1415, 1418 |

La seduta è aperta alle ore 9.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Barbareschi, Bitossi, Bolognesi, Buglione, Clemente, De Bosio, Fantuzzi, Fiore, Grava, Mancino, Monaldi, Petti, Pezzini, Ragno, Vaccaro, Varaldo, Zagami, Zane e Zugaro De Matteis.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Repossi.

ANGELINI, *Sregretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Nuove norme per l'assistenza creditizia ai dipendenti statali e miglioramenti al trattamento previdenziale » (1988).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove norme per l'assistenza creditizia ai dipendenti statali e miglioramenti al trattamento previdenziale ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

VARALDO, *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame si compone di due parti distinte, in quanto il titolo I reca norme per la disciplina dell'assistenza creditizia ai dipendenti statali, mentre nel titolo II si apportano miglioramenti e modifiche al trattamento di previdenza degli stessi. Infine, nel titolo III si autorizza il Governo a riunire, coordinare e, se necessario per il coordinamento, modificare le norme di carattere legislativo relative all'E.N.P.A.S.

La prima parte è, senza dubbio, maggiormente innovativa della legislazione corrente, in quanto sopprime il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, costituito presso il Ministero del tesoro dall'articolo 16 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e ne trasferisce all'E.N.P.A.S. le attribuzioni, nonché le attività e le passività.

La disciplina del credito ai dipendenti dello Stato contro cessioni di quote di stipendio risale alla legge 7 luglio 1902, n. 706, ed è stata variamente modificata in questo cinquantennio, tanto che le varie norme furono per ben due volte, nel 1941 e nel 1950, raccolte in testi unici per meglio coordinarle fra loro.

Scopo di tale disciplina fu sempre quello di sottrarre i dipendenti statali al pericolo di essere vittime di facili speculatori e di agevolarli nelle loro necessità con tassi di interesse modesti ed adeguati alle loro possibilità.

Attualmente i dipendenti statali di ruolo e le categorie equiparate possono contrarre prestiti o direttamente col Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato o (su garanzia di questo) con gli istituti di credito e di previdenza costituiti fra gli impiegati e salariati delle pubbliche Amministrazioni, con l'I.N.A., con le società di assicurazione, con taluni istituti e società esercenti il credito, con le Casse di risparmio e coi monti di credito su pegno.

Tuttavia, mentre il Fondo richiede tassi modesti sui prestiti diretti, gli altri istituti praticano condizioni più gravose, tanto che di norma per la cessione di nominali lire 600.000 l'impiegato riceve solo lire 400.000.

Non si deve poi trascurare il fatto che il Fondo ha limitate disponibilità di denaro, per cui può oggi soddisfare meno del 50 per cento delle richieste di prestiti diretti mentre, in prospettiva, sarà sollecitato domani da un maggior numero di richieste, in relazione all'equiparazione agli statali di molto personale dell'Amministrazione delle poste, e da misure maggiori di richieste, in relazione all'aumento delle quote cedibili conseguente al conglobamento delle retribuzioni.

Si aggiunga poi che al Fondo non possono ricorrere, nè per i prestiti diretti nè per la garanzia, i dipendenti statali non di ruolo.

Di qui la necessità di riordinare tutta la materia e di affidare la concessione di prestiti ai dipendenti dello Stato ad altro organismo più consona alla delicatezza del compito e maggiormente capace di far fronte alle sempre crescenti richieste.

La scelta dell'E.N.P.A.S. è da mettersi in relazione col fatto che lo stesso, fin dalla sua istituzione, si occupò, a norma dell'articolo 11 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, della concessione di prestiti ai salariati dello Stato; e successivamente fu autorizzato, con legge 10 gennaio 1952, n. 38, a concedere a tutti gli iscritti prestiti pari ad una mensilità della retribuzione complessiva, da recuperarsi in 12 rate mensili.

Il valore di tale iniziativa è indicato dalla cifra di 2.200 milioni erogati nel solo esercizio 1955-56 ad un tasso del 6,75 per cento, comprensivo di interessi, rischi di insolvenza e spese di amministrazione, e da quella di 850 milioni erogati ai salariati sempre nello stesso esercizio in base all'articolo 11 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.

Di fronte all'attribuzione all'E.N.P.A.S. dei compiti del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, duplice può essere la preoccupazione:

1) che il Fondo di previdenza dell'Ente, cui faranno capo e le garanzie ed i prestiti diretti, sia in grado di assolvere le richieste;

2) che le erogazioni cui lo stesso sarà sollecitato dalle presenti norme non ne possano minare le finalità istituzionali.

Tuttavia, tranquillante è il fatto che gli attuali accantonamenti per riserve ammontino a 27 miliardi e che il bilancio tecnico della gestione preveda 70 miliardi di avanzo, e la constatazione che l'E.N.P.A.S. è già oggi autorizzato ad operazioni di credito a più lungo termine di quelle cui sarà autorizzato dal presente disegno di legge.

L'affidamento all'E.N.P.A.S. delle nuove attribuzioni viene naturalmente accompagnato dal trasferimento ad esso di tutte le attività e le passività del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, dalla devoluzione del contri-

buto dello 0,5 per cento sugli stipendi e sui salari del personale di ruolo, dovuto in base all'articolo 11 della legge 8 aprile 1942, n. 212, al predetto Fondo e dalla corresponsione di un eguale contributo dello 0,50 per cento sugli stipendi e sui salari del personale non di ruolo.

Le nuove disponibilità permettono così all'E.N.P.A.S. di apportare miglioramenti al trattamento di previdenza dei dipendenti statali.

Questi miglioramenti si riassumono sinteticamente nella riduzione da 6 a 2 anni del periodo minimo di iscrizione al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, necessario per avere diritto all'indennità di buonuscita; nella elevazione, da un cinquantesimo ad un venticiquaresimo dell'ultima retribuzione annua contributiva, dell'aliquota da prendersi a base per la determinazione della predetta indennità; nell'elevazione degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità ed in una estensione del diritto a questi ultimi; nella elevazione degli assegni vitalizi facoltativi; nella esenzione dei primi cinque milioni di lire di riscossione di ciascuna ricevitoria del lotto dal contributo a favore del Fondo di previdenza.

Il disegno di legge appare pertanto meritevole di approvazione. D'altra parte lo studio tecnico che lo ha predisposto, e che ha mirato a compensare gli oneri dei miglioramenti con le prospettive economico-finanziarie dei nuovi compiti attribuiti all'E.N.P.A.S., suggerisce di non indulgere a proposte di modificazione, che tale equilibrio potrebbero turbare.

Il relatore deve tuttavia proporre alcuni emendamenti al testo del disegno di legge. L'articolo 24 contenente una delega legislativa è già stato ritirato dal Governo, per consentire che il provvedimento potesse essere discusso e votato in Commissione. Del resto una tale norma non è strettamente pertinente con la materia trattata nel disegno di legge e potrà eventualmente essere riproposta in altra occasione.

È invece opportuno aggiungere alla fine del disegno di legge una norma che disponga l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Infine, per esigenze ovvie di equilibrio finanziario, è necessario disporre che anche la

norma contenuta nel terzo comma dell'articolo 5 abbia effetto a decorrere dal 1º luglio 1956. Il comma stesso, pertanto, dovrebbe essere così modificato:

« Con decorrenza dal 1º luglio 1956, il contributo di cui all'articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, è rimborsato, dopo la cessazione dal servizio, con le norme dettate dall'articolo medesimo, soltanto agli appartenenti alle categorie ammesse ai prestiti e non iscritte all'Opera di previdenza ».

Il senatore Fiore mi ha annunciato la sua intenzione di proporre un emendamento alle norme per la composizione del Comitato speciale per il credito, che è preposto a questa gestione. L'emendamento sostituirebbe in parte l'articolo 8 con un testo sostanzialmente non molto differente. Perciò pregherei il senatore Fiore di non insistere nella sua proposta.

REPOSSI, *Sottosegretario per il lavoro e la previdenza sociale*. Prego anch'io il senatore Fiore di non insistere nella sua proposta di emendamento, in quanto si è già trovato un equilibrio che oserei definire buono, con salvaguardia dei diritti e degli interessi di tutti.

PRESIDENTE. Sul disegno di legge in esame erano richiesti i pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

La 1ª Commissione non ha comunicato alcun parere il che ci fa ritenere che non abbia osservazioni da fare.

La 5ª Commissione ha formulato il seguente parere: « La Commissione finanze e tesoro ritiene che il disegno di legge rientrerebbe, dato il suo contenuto, nella propria competenza. Comunque non ha obiezioni da fare dal lato strettamente finanziario; desidera però essere sentita su eventuali emendamenti che potessero comportare conseguenze finanziarie ».

FIORE. Noi avremmo da fare parecchie riserve sul disegno di legge in esame, ma, data l'urgenza del provvedimento, siamo d'accordo nel dare il nostro voto favorevole. Per quanto riguarda il mio emendamento, nel timore che esso possa portare ad un rinvio dell'approvazione, non ho difficoltà a ritirarlo.

Tuttavia, se s'insistesse da parte del relatore nel proporre emendamenti, è chiaro che anche

noi potremmo sostenere l'opportunità di altre modificazioni. Prego quindi il senatore Varaldo di limitarsi a proporre l'emendamento soppressivo dell'articolo 24, ritirando quello annunciato riguardante l'articolo 5.

VARALDO, *relatore*. Debbo insistere su questo emendamento che ha una portata minima e che, considerando che il miglionamento decorre dal 1° luglio 1956, tende unicamente ad evitare che si determini un vuoto nel piano finanziario del Fondo. Si tratta del resto di una proposta avanzata di comune accordo dall'E.N.P.A.S. e dal Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

TITOLO I

DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA CREDITIZIA AI DIPENDENTI STATALI

Art. 1.

Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, costituito dall'articolo 16 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, è soppresso. Le sue attribuzioni sono trasferite all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali il quale provvede:

a) a garantire gli istituti indicati nell'articolo 15 del suddetto testo unico contro i rischi di perdite per mutui accordati verso cessione di quote di stipendio o salario, per i quali l'Ente abbia prestato garanzia;

b) a concedere prestiti diretti, verso cessione di quote di stipendio o salario, agli impiegati civili e militari e ai salariati dello Stato, nonchè ai personali di cui agli articoli 9 e 10 del suddetto testo unico, nei casi di accertate necessità familiari entro i limiti delle disponibilità, fissate, per ciascun esercizio, dal Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso, con delibera da sottoporre all'approvazione dei

Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro;

c) ad assumere i rischi connessi con le operazioni di prestito diretto.

La concessione dei prestiti, verso cessione di quote di stipendio o salario, è esercitata dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali con le norme della presente legge e del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni ed integrazioni, e del relativo regolamento di esecuzione.

(E approvato).

Art. 2.

Sono trasferite all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali tutte le attività e passività gestite dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, comprese le operazioni dirette di cessione in ammortamento, nonchè la quota di patrimonio riferibile alla garanzia delle operazioni in corso.

I trasferimenti patrimoniali previsti nel comma precedente sono disposti con decreto del Ministro del tesoro, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del Fondo alla fine dell'esercizio finanziario in cui entrerà in vigore la presente legge.

Dall'inizio dell'esercizio finanziario successivo il Fondo non potrà esercitare alcuna attività creditizia.

Alla data di entrata in vigore della presente legge cesseranno da parte del Tesoro le somministrazioni di fondi autorizzate a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato dalla legge 24 febbraio 1955, n. 62.

Le somme che alla stessa data risulteranno a debito del Fondo per il credito, in applicazione della citata legge e di altri precedenti provvedimenti, saranno restituite dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei dipendenti dello Stato, unitamente agli interessi maturati sino al giorno precedente l'inizio del rimborso, in quindici annualità costanti comprensive di capitale ed interesse, mediante un unico piano di ammortamento, decorrente dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla data

dell'ultima somministrazione effettuata a favore del Fondo per il credito al tasso di interesse del 4 per cento.

(È approvato).

Art. 3.

Gli impiegati ed i salariati non di ruolo, che abbiano compiuto almeno sette anni del rapporto di impiego o di lavoro con le Amministrazioni dello Stato o con le Aziende statali, possono contrarre prestiti con l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, estinguibili in sessanta mensilità verso cessione di quote dello stipendio o del salario non superiori al quinto.

Ai prestiti di cui al precedente comma si applicano le norme stabilite dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e dalle successive modificazioni e integrazioni, nonché dal relativo regolamento, per i prestiti diretti già concessi dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.

Dagli impiegati e dai salariati non di ruolo è dovuto all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali il contributo dello 0,50 per cento sugli stipendi e sui salari analogamente a quanto stabilito per il personale di ruolo dall'articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

Tale contributo è rimborsabile dopo la cessazione dal servizio, secondo le norme dettate dal citato articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, alle categorie ammesse ai prestiti e non iscritte all'Opera di previdenza.

(È approvato).

Art. 4.

Possono usufruire della concessione dei mutui quinquennali e decennali i sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza che abbiano superato il limite minimo di anzianità di anni 4 di servizio permanente.

Detta concessione è estesa ai sottufficiali dal grado di brigadiere compreso in poi del Corpo della pubblica sicurezza, del Corpo de-

gli agenti di custodia e del Corpo delle foreste dello Stato soggetti a rafferma, dopo 4 anni dalla promozione a brigadiere.

(È approvato).

Art. 5.

L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali è autorizzato ad investire la disponibilità del Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, istituito con l'articolo 12 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, anche nelle operazioni di prestito indicate all'articolo 1 lettera b) ed agli articoli 3 e 4 della presente legge.

Sono devoluti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali i contributi stabiliti dagli articoli 17 e 18 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, modificato dall'articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, nonché il contributo previsto dall'articolo 3 della presente legge.

Il contributo di cui all'articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, è rimborsato, dopo la cessazione dal servizio, con le norme dettate dall'articolo medesimo, agli appartenenti alle categorie ammesse ai prestiti e non iscritte alla Opera di previdenza.

In conformità della proposta del relatore, il terzo comma dovrebbe essere così formulato: « Con decorrenza dal 1° luglio 1965 il contributo di cui all'articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, è rimborsato, dopo la cessazione dal servizio, con le norme dettate dall'articolo medesimo, soltanto agli appartenenti alle categorie ammesse ai prestiti e non iscritte all'Opera di previdenza ».

FIORE. Dichiaro che io e i colleghi del mio gruppo ci asterremo dal votare l'emendamento proposto dal senatore Varaldo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i primi due commi dell'articolo 5.

(Sono approvati).

Pongo in votazione il terzo comma nel testo proposto dal relatore, senatore Varaldo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo emendato.

(*È approvato*).

Art. 6.

La misura degli interessi e delle ritenute per spese di amministrazione e per rischi di insolvenza, da applicare sui prestiti, è stabilita dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali con propria delibera, da sottoporsi all'approvazione dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e non può superare quella indicata dagli articoli 26 e 27 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

La misura della quota per rischi di insolvenza sarà comunque sottoposta a revisione, per l'eventuale riduzione, al termine del primo decennio di applicazione della presente legge.

Ai fini del computo delle quote di retribuzione cedibili si considera, anche per le categorie di personale non aventi diritto al trattamento di quiescenza in forma di pensione, l'aliquota della retribuzione fondamentale unica, che secondo le norme dell'articolo 10 del decreto* del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, viene assunta a base del trattamento stesso.

Ai fini del computo della quota cedibile dei magistrati di ogni ordine e grado, si considera l'aliquota della retribuzione fondamentale unica di cui all'articolo 4 della legge 13 dicembre 1956, n. 1431.

(*È approvato*).

Art. 7.

Alla attività creditizia svolta dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali in applicazione della presente legge, del n. 5 dell'articolo 11 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e del punto *g*) dell'articolo 1 della legge 10 gennaio 1952, n. 38, è preposto un Comitato speciale per il credito col compito:

a) di deliberare sulla concessione dei prestiti di cui agli articoli 1 lettera *b*), 4, 5 e 6 del-

la presente legge e di stabilire le direttive per la loro erogazione;

b) di proporre al Consiglio di amministrazione dell'Ente lo stanziamento dei fondi necessari;

c) di proporre al Consiglio di amministrazione dell'Ente la misura del tasso di interesse e delle ritenute per spese di gestione e per rischi di insolvenza da applicare sui prestiti;

d) di proporre l'imputazione al Fondo rischi di insolvenza dei residui debiti inesigibili su prestiti;

e) di fare proposte sulle questioni generali che abbiano riferimento all'esercizio del credito ed all'andamento dei servizi relativi;

f) di esercitare le altre attribuzioni che gli venissero delegate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Per i prestiti di cui alla lettera *g*) dell'art. 1 della legge 10 gennaio 1952, n. 38, la misura degli interessi comprensivi di una quota per le spese di amministrazione e per la copertura dei rischi dell'operazione non potrà comunque superare il tasso del 6,50 per cento.

I provvedimenti di concessione dei prestiti sono insindacabili nel merito.

Le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione in merito alla materia di cui ai punti *b*) e *c*) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.

(*È approvato*).

Art. 8.

Il Comitato speciale per il credito è nominato dal Presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali che lo presiede ed è composto:

1) da quattro consiglieri di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1951, n. 1669;

2) da quattro consiglieri di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed as-

sistenza per i dipendenti statali scelti tra i rappresentanti dei personali assistiti, residenti in Roma.

Alle sedute del Comitato partecipano, a turno, due sindaci designati di volta in volta dal Collegio dei revisori dell'E.N.P.A.S. e il Direttore generale, con voto consultivo.

Il Comitato delibera, in seduta plenaria, sugli argomenti di cui ai punti *b)*, *e)* ed *f)* del precedente articolo 7.

Per i lavori relativi ai punti *a)* e *d)* del precedente articolo, il Comitato si suddivide in due Sottocomitati, composti di quattro membri ciascuno, e mantenendo la proporzione rappresentativa, di cui ai precedenti punti 1 e 2.

I due Sottocomitati operano alternativamente, sempre presieduti dal Presidente dell'E.N.P.A.S. e con la presenza di due sindaci e del Direttore generale.

Il Comitato delibera a maggioranza di voti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

È deferito al Comitato l'esame dei casi in cui i due Sottocomitati non abbiano raggiunto l'unanimità nelle decisioni.

(È approvato).

Art. 9.

Le cessioni di quote di stipendio o salario contemplate nel titolo II del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, non possono avere altra garanzia che quella dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Ogni diversa garanzia, sotto qualsiasi forma anche assicurativa, è nulla, sia nei rapporti con le Amministrazioni dalle quali i cedenti dipendono, che nei rapporti delle stesse parti contraenti.

(È approvato).

Art. 10.

L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali gode, soltanto per lo speciale servizio relativo all'assistenza creditizia, degli stessi diritti e facilitazioni anche

fiscali già riconosciuti al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, nonché dall'articolo unico della legge 3 febbraio 1957, n. 17.

Ai prestiti concessi dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali al personale statale non di ruolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.

(È approvato).

Art. 11.

Le attività patrimoniali devolute all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali ai sensi della presente legge, nonché gli incrementi patrimoniali che deriveranno dalla riscossione dei contributi previsti dai precedenti articoli 3 e 5 e dall'attività creditizia, sono destinati ad aumentare la riserva del Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato.

Per lo speciale servizio del Credito è istituita presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali una gestione autonoma.

(È approvato).

TITOLO II.

MIGLIORAMENTI E MODIFICHE AL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI STATALI

Art. 12.

Il periodo minimo di iscrizione al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato previsto dagli articoli 48 e 52 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, per il conseguimento del diritto all'indennità di buonuscita, è ridotto ad un biennio compiuto per i casi di cessazione dal servizio a decorrere dal 1° luglio 1956.

L'aliquota di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127, da prendersi a base per la determinazione della misura dell'indennità è, nei

casi suddetti, elevata ad un venticinquesimo dell'ultima retribuzione annua contributiva, restando soppresse le maggiorazioni previste dal 3° comma dell'articolo 48 del citato testo unico.

(È approvato).

Art. 13.

L'iscritto al Fondo di previdenza, che abbia ottenuto la liquidazione dell'indennità di buonuscita e venga riassunto in servizio con reiscrizione al predetto Fondo, può, al termine del richiamo, conseguire la riliquidazione dell'indennità per il periodo complessivo del servizio prestato, purchè la durata della reiscrizione, per la parte successiva al 30 giugno 1956, risulti di almeno due anni compiuti. La riliquidazione viene effettuata sulla base della aliquota stabilita dal precedente articolo 12 e dell'ultima retribuzione annua contributiva. Dal nuovo importo viene detratto quello della indennità di buonuscita già conferita e dei relativi interessi composti al saggio annuo del 4,25 per cento per il periodo computato in anni interi per difetto, intercorrente tra la prima concessione e quella definitiva.

Le norme concernenti la corresponsione di un supplemento dell'indennità di buonuscita, contenute nell'articolo 8 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395, rimangono in vigore per i casi di reiscrizione di durata inferiore a due anni successivi al 30 giugno 1956. Le norme stesse rimangono in vigore anche per i casi contemplati nel comma precedente, qualora risultino più favorevoli per gli interessati.

(È approvato).

Art. 14.

Gli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità, conferiti e da conferirsi ai sensi delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni sono, con effetto dal 1° luglio 1956, reversibili successivamente e nell'ordine indicato dalle dette disposizioni, a tutti i superstiti o gruppi di superstiti dell'iscritto avente diritto, i quali sia-

no in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni medesime. Qualora la cessazione dal servizio dell'iscritto abbia dato o dia luogo al trattamento di pensione normale o di privilegio, in mancanza di superstiti con diritto alla relativa reversibilità o quando questi vengono a cessare, si fa luogo alla concessione dell'assegno vitalizio ai superstiti o gruppi di superstiti aventi diritto.

L'ultimo comma dell'articolo 51 del regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369, è soppresso.

Il 2° comma dell'articolo 16 del testo unico sopracitato, sostituito dall'articolo 2 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395, è abrogato. L'assegno vitalizio compete alla vedova anche nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto dopo la cessazione dal servizio dell'iscritto, purchè il matrimonio stesso sia durato almeno un anno, ovvero sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente.

Il superstite dell'iscritto, avente diritto a pensione indiretta o di reversibilità, ha facoltà di optare per la concessione dell'assegno vitalizio qualora quest'ultimo risulti più favorevole.

(È approvato).

Art. 15.

L'aliquota di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127, da prendersi a base per la determinazione dell'assegno vitalizio diretto, è elevata, per i casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° luglio 1956 degli iscritti al Fondo di previdenza, da un cinquantesimo ad un quarantesimo dell'ultima retribuzione annua contributiva.

Per gli stessi casi del precedente comma:

a) viene sostituita, alla tabella di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1951, n. 1352, quella allegata alla presente legge, che indica gli importi degli assegni vitalizi indiretti o di reversibilità a favore dei superstiti aventi diritto;

b) è elevato da lire 3.000 a lire 5.100 annue l'aumento per ogni compartecipe oltre il primo, dovuto per gli assegni vitalizi indiretti e di reversibilità, nei casi di gruppi di super-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

99ª SEDUTA (17 ottobre 1957)

stiti previsti dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127;

c) è concessa, come parte integrante dell'assegno vitalizio, una rendita vitalizia costante di annue lire 30.000 per gli assegni diretti e lire 27.000 per quelli indiretti o di reversibilità, che assorbe l'assegno temporaneo di contingenza di cui all'articolo 1 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395, e successive modificazioni, il quale rimane soppresso come emolumento a sè stante.

(È approvato).

Art. 16.

Per i casi di cessazione dal servizio anteriore al 1° luglio 1956 degli iscritti al Fondo di previdenza, gli importi annui dei relativi assegni vitalizi, che abbiano decorrenza posteriore a tale data, sono determinati con l'applicazione delle norme di cui al precedente articolo 15 prendendo a base, per ciascun assegno, quale ultima retribuzione annua contributiva dell'iscritto, quella virtuale al 1° luglio 1956.

Ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva virtuale di cui al comma precedente, si considera, in corrispondenza del grado o della qualifica rivestita dall'iscritto alla data della cessazione, il trattamento economico iniziale al 1° luglio 1956, previsto per la corrispondente qualifica dagli ordinamenti delle carriere dei personali statali, vigenti a tale data. Per l'iscritto non appartenente alle categorie dei personali riguardate dai predetti ordinamenti, viene attribuito, come grado o qualifica rivestita alla data della cessazione, quella del personale civile di ruolo dello Stato cui alla data stessa spettava un trattamento economico iniziale pari o immediatamente inferiore a quello ultimo effettivamente goduto dall'iscritto, considerando tale trattamento per la parte sulla quale era operante la ritenuta ai fini previdenziali.

(È approvato).

Art. 17.

Gli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità in corso di godimento al 1° luglio

1956 vengono riliquidati, con effetto da tale data, con l'applicazione delle norme di cui al precedente articolo 15, prendendo a base, per ciascun assegno, quale ultima retribuzione annua contributiva dell'iscritto, quella virtuale al 1° luglio 1956 determinata nel modo indicato al comma secondo del precedente articolo 16. L'importo annuo così risultante in nessun caso può essere inferiore a quello in godimento al 30 giugno 1956 calcolato in base alle disposizioni di legge in vigore a tale data e con l'aumento del sedici per cento. L'eventuale differenza sarà corrisposta a titolo di assegno personale.

(È approvato).

Art. 18.

L'articolo 9 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395, è sostituito dal seguente:

« Gli assegni vitalizi sui fondi dell'ex Cassa sovvenzioni, sono concessi, mediante concorso per titoli, agli ex dipendenti e loro superstiti, come appresso:

1) ex dipendenti cessati dal servizio per infermità o età avanzata senza diritto a pensione, appartenenti a categorie di personali che, in base alle disposizioni vigenti, risultino iscritte al Fondo di previdenza;

2) vedove senza pensione, contro le quali non sia stata pronunciata sentenza di separazione per loro colpa o di entrambi i coniugi, passata in giudicato, purchè il matrimonio sia stato contratto prima della cessazione del servizio, oppure, qualora sia stato contratto in data posteriore, il matrimonio stesso sia durato almeno un anno ovvero sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente;

3) prole orfana senza pensione (prole minorenni, maggiorenne inabile, figlie nubili o vedove ultraquarantenni);

4) i genitori;

5) i fratelli e le sorelle inabili.

Le istanze e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo ».

(È approvato).

Art. 19.

Dall'ammissione al concorso per il conferimento degli assegni vitalizi facoltativi è escluso ciascuno dei superstiti dell'iscritto alla gestione previdenza qualora un altro superstite, o gruppo di superstiti, dello stesso iscritto risulti contemporaneamente titolare di assegno vitalizio riguardato dal precedente articolo 14 oppure di pensione o, comunque, ne abbia contemporaneamente diritto.

(È approvato).

Art. 20.

Gli importi annui degli assegni vitalizi facoltativi di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1352, sono elevati, tanto per gli assegni già conferiti quanto per quelli da conferire, a lire:

84.000, per gli assegni vitalizi diretti;

78.300, per gli assegni vitalizi a favore della vedova;

72.000, per gli assegni vitalizi a favore degli altri superstiti contemplati dal precedente articolo 18.

L'elevazione degli importi degli assegni vitalizi facoltativi stabilita dal comma precedente assorbe l'assegno temporaneo di contingenza, di cui all'articolo 1 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395, e successive modificazioni, il quale rimane soppresso come emolumento a sè stante.

Le disposizioni contenute nei commi precedenti hanno effetto dal 1° luglio 1956, per gli assegni vitalizi aventi decorrenza anteriore a tale data.

(È approvato).

Art. 21.

La parte degli aggi annualmente liquidati a ciascuna ricevitoria del lotto esente dal contributo a favore del Fondo di previdenza previsto dall'articolo 67 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, riguarda i primi cinque milioni di lire di riscossione annua.

(È approvato).

Art. 22.

I nuovi importi annui degli assegni vitalizi risultanti dalla applicazione dei precedenti articoli 15, 16, 17 e 20, sono riferiti a dodici mensilità. La tredicesima mensilità dovuta nella seconda quindicina del mese di dicembre è determinata in base agli importi predetti.

(È approvato).

TITOLO III.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 23.

Sono abrogate le disposizioni contrarie o, comunque, incompatibili con la presente legge.

(È approvato).

Art. 24.

Il Governo della Repubblica è autorizzato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a riunire in testo unico le norme di carattere legislativo relative all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, con facoltà di coordinarle e di apportare le modifiche necessarie al loro coordinamento.

Le norme di carattere regolamentare, anche se già contenute in atti legislativi, saranno riunite nell'apposito regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico.

Questo articolo è stato ritirato dal Governo, come i colleghi già sanno, e pertanto s'intende soppresso.

Il relatore ha proposto di aggiungere il seguente articolo:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione.

(È approvato).

Do lettura della tabella allegata:

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)99^a SEDUTA (17 ottobre 1957)

TABELLA DEGLI ASSEGNI VITALIZI INDIRETTI O DI RIVERSIBILITA' A FAVORE DEI SUPERSTITI AVENTI DIRITTO RELATIVI AI CASI DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 1956.

| Ultima retribuzione annua contributiva dell'iscritto | | Importo annuo per 12 mensilità dell'assegno vitalizio a favore dei superstiti appartenenti | | | |
|---|-----------------------|--|--|---------|---------|
| | | alla vedova | agli orfani, ai genitori e ai fratelli e sorelle | | |
| | fino a lire | 420.000 | | 54.000 | 45.000 |
| da L. | 420.001 | » » | 540.000 | 72.000 | 60.000 |
| » » | 540.001 | » » | 660.000 | 90.000 | 75.000 |
| » » | 660.001 | » » | 780.000 | 108.000 | 90.000 |
| » » | 780.001 | » » | 900.000 | 126.000 | 105.000 |
| » » | 900.001 | » » | 1.020.000 | 144.000 | 120.000 |
| » » | 1.020.001 | » » | 1.140.000 | 162.000 | 135.000 |
| » » | 1.140.001 | » » | 1.260.000 | 180.000 | 150.000 |
| » » | 1.260.001 | » » | 1.380.000 | 198.000 | 165.000 |
| » » | 1.380.001 | » » | 1.500.000 | 216.000 | 180.000 |
| » » | 1.500.001 | » » | 1.620.000 | 234.000 | 195.000 |
| » » | 1.620.001 | » » | 1.740.000 | 252.000 | 210.000 |
| | oltre | 1.740.000 | | 270.000 | 225.000 |

La metto ai voti.

(È approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Trasformazione e riordinamento dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro » (1472).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Trasformazione e riordinamento dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro ».

Ricordo alla Commissione che su tale disegno è stata fatta un'ampia discussione e che, allo scopo di accelerarne l'esame, è stata decisa la nomina di una Sottocommissione, incaricata di concordare gli emendamenti da proporre. La Sottocommissione ha svolto il suo compito, che ha consentito quanto meno di concordare il testo dei primi cinque articoli. Il dissenso è rimasto soprattutto sugli articoli 6 e 7, i quali trattano degli organi attraverso i quali l'Associazione raggiunge i propri fini e delle modalità di nomina degli organi stessi. Prego il relatore di voler illustrare il risultato del lavoro svolto dalla Sottocommissione.

ZANE, *relatore*. La Sottocommissione, composta dai senatori Clemente, Mancino, Petti, Zugaro De Matteis e da me, ha compiuto il lavoro che le era stato affidato dalla Commissione

ed ha esaurito il suo compito, concordando — in massima parte — col relatore sulla stesura definitiva di emendamenti agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5.

Per quanto riguarda i punti controversi relativi agli organi dell'Associazione, attinenti agli articoli 6, 7, 8 e 9, la Sottocommissione ha ritenuto di riportare l'esame della materia in sede di Commissione.

Il relatore, dal canto suo, osserva che gli emendamenti da lui proposti rappresentano il frutto di un paziente lavoro di ricerca e d'indagine, nel quale ha tenuto nel massimo conto le richieste presentate dalla benemerita categoria dei mutilati ed invalidi del lavoro.

Nella elaborazione di detti emendamenti, il relatore si è anche e soprattutto richiamato alle dichiarazioni rese a suo tempo dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale in sede di Commissione, dichiarazioni che, giova ricordarlo, furono accolte con fiducia e con un senso di tranquillità anche dall'opposizione. Ora il relatore afferma, senza tema di esagerare, che con gli emendamenti da lui proposti è andato anche più in là di quanto era stato indicato dal Ministro. Basterebbe, ad esempio, rileggere l'emendamento proposto all'articolo 9 per la nomina dei Consigli provinciali, che costituiscono la base del Consiglio nazionale, per rendersi conto come il testo originario, ossia il testo governativo, risulti profondamente modificato.

Sono emendamenti, ripeto, che tengono in massimo conto i desideri della categoria. E la categoria non ha mancato di esprimere la sua soddisfazione. Permettete che ricordi appena come, nella mozione del 29 settembre, la Consulta nazionale dell'A.N.M.I.L., eletta dalla base, confermata la necessità e l'urgenza di portare a definizione il provvedimento legislativo riguardante il riconoscimento in ente pubblico dell'Associazione; preso atto con soddisfazione che la maggior parte delle istanze presentate a suo tempo dall'Associazione sarebbero accolte nel caso che gli emendamenti proposti dal relatore alla 10ª Commissione del Senato fossero approvati; abbia dato mandato ai Commissari nazionali affinché nulla lascino di intentato allo scopo di far accogliere dal Senato anche le proposte dell'Associazione nei riguardi della eleggibilità dalla base alle cariche sociali, e in

particolare a quella di Presidente nazionale. Ho pure notizia di altra mozione, votata dalle sezioni dell'Emilia e della Romagna, sezioni che possono ritenersi « oltranziste ». In tale mozione i delegati sono concordi nell'insistere perchè alla legge sull'A.N.M.I.L. siano apportati gli emendamenti richiesti dall'Associazione, mentre non sarebbero d'accordo (ecco l'unica eccezione) di accettare la nomina di Presidente nazionale da parte delle Autorità governative, ed insistono perchè tale Presidente venga eletto dal Consiglio nazionale dell'Associazione. Qualora — si dice nella mozione conclusiva — vi siano ragioni che vietano tale nomina, i delegati propongono la soluzione di una rosa di nomi eletti dal Consiglio nazionale dell'A.N.M.I.L., da sottoporre al Ministro del lavoro per la scelta del Presidente.

Premesso questo breve riassunto e questo richiamo ai lavori della Sottocommissione, prego il Presidente di voler passare senz'altro alla discussione dei primi cinque articoli del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Riprendiamo dunque l'esame degli articoli.

Art. 1.

L'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, costituiti il 19 settembre 1943, eretta in ente morale con decreto luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 128, assume la denominazione di « Ente nazionale di assistenza per i mutilati e gli invalidi del lavoro ».

L'Ente ha personalità giuridica pubblica, ha sede in Roma, è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed è retto da una statuto da approvarsi su proposta del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

Do quindi lettura dell'articolo 1 quale risulta nel testo concordato dalla Sottocommissione:

« All'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, eretta in ente morale con decreto luogotenenziale 22 febbraio 1945, nu-

mero 128, è riconosciuta la personalità giuridica pubblica.

L'Associazione ha sede in Roma, è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed è retta da uno statuto da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per il tesoro ».

ZANE, *relatore*. Nel testo dell'articolo 1 di cui ora è stata data lettura mancano quei motivi sui quali, nel corso della discussione, maggiormente si erano concentrate le critiche. Praticamente vi è una fusione di emendamenti proposti con alcune norme contenute nel testo del disegno di legge governativo.

FIORE. Non sono completamente convinto della bontà del testo proposto. Ad un certo punto è detto che l'Associazione è retta da uno statuto da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per il tesoro. Ciò significa che è precisato chi dovrà approvare lo statuto, ma non è specificato chi abbia il diritto di redigere le norme di tale statuto. A chi sarà dato mandato di formare lo statuto? Alla Associazione? Credo che non si possa continuare nella discussione se non si chiariscono tali problemi di fondo. Qui si dà l'impressione di aver voluto dare semplicemente un contintino, sostituendo la parola « ente » con la parola « associazione », per poi praticamente conservare tutte le norme così come erano contenute nel testo presentato dal Governo. Questo è il punto fondamentale.

L'articolo 6 è il più importante, giacchè deve stabilire a chi competerà la nomina del Presidente della Associazione.

Accertato questo, ritengo opportuna l'inversione dell'ordine di esame degli articoli, affinché sia definito per primo, appunto, il testo dell'articolo 6. Infatti se, per esempio, noi approviamo la norma che prevede il versamento da parte dell'I.N.A.I.L. di un contributo alla Associazione, poi il Sottosegretario di Stato Repossi si potrebbe sentire in diritto di dire che siccome abbiamo precedentemente stabilito questo contributo, il Governo ha il diritto

di nominare il Presidente e il Comitato centrale. A me pare che la cosa più seria e più logica sarebbe di trattare prima questo aspetto del disegno di legge, per poi passare all'esame degli altri.

Per me, ad esempio, questo articolo 1 dice poco o niente. Posso accettare che lo statuto sia sottoposto all'approvazione del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, solo se rimane stabilito che tale statuto è fatto dagli associati liberamente riuniti a congresso. Ma è chiaro che se prima non abbiamo fissato, negli articoli 6 e 7, i punti fondamentali per la libertà d'azione dell'Associazione, non possiamo neppure definire le norme relative allo statuto.

Noi abbiamo sempre cercato, per quanto possibile, di raggiungere un accordo e non vorremmo che all'ultimo momento ci costringeste a usufruire di altri mezzi. Se è possibile, vediamo di risolvere nell'ambito della Commissione il problema che ho proposto.

ZUGARO DE MATTEIS. Mi pare che la questione sollevata dal collega Fiore non sia pertinente in questo momento. Infatti, quando si parla dell'approvazione di uno statuto, si presuppone un esame dello statuto stesso da parte di un organo superiore. Quindi l'approvazione già presuppone l'esistenza di uno statuto e la esistenza di un organo di vigilanza. Il voler anticipare la discussione sugli organi dell'associazione porterebbe soltanto ad un ritardo nell'esame e nell'approvazione di quegli articoli sui quali è possibile ora raggiungere l'accordo.

DE BOSIO. Dopo quanto ha spiegato il collega Zugaro de Matteis, ci sarebbe ben poco da aggiungere, ma, siccome il senatore Mancino ha chiesto altri chiarimenti, ed il senatore Fiore ha un po' confuso la questione dell'approvazione col la formazione dello statuto e con i poteri degli organi all'uopo costituiti, desidero chiarire la situazione. Un ente morale ha propria rappresentanza giuridica, è però sottoposto alla vigilanza dell'autorità tutoria. Lo statuto viene predisposto dall'ente mediante deliberazioni degli organi che lo rappresentano; successivamente viene sottoposto all'approvazione dell'autorità superiore, che è chiamata a controllare la conformità dello statuto alle di-

sposizioni legislative in materia. Pertanto è evidente che, approvando il testo dell'articolo 1, non si compromette in alcun modo la formazione o il contenuto dello statuto.

ZANE, *relatore*. Non sono d'accordo con la proposta del senatore Fiore, in quanto la materia dei primi cinque articoli è già stata esaurita in sede di Sottocommissione; e mi sorprende che ora si venga a chiedere un rinvio dopo che era intervenuto un accordo.

GRAVA. La vigilanza diretta ed immediata sugli enti morali dipende dal Ministero dell'interno. Chi deve esaminare lo statuto degli enti, da un punto di vista eminentemente giuridico, è il Ministero dell'interno. Sulla questione della redazione dello statuto non vi sono dubbi; è la base che deve farlo, e il Ministero non esercita altro che un controllo, per garantire che lo statuto stesso corrisponda alle disposizioni contenute nella legge.

DE BOSIO. All'articolo 1 del disegno di legge in esame si potrebbe aggiungere, nell'ultimo comma, la dizione « e col Ministero dell'interno ».

FIGORE. La questione della competenza di un Ministero o dell'altro poco c'interessa.

L'importante è stabilire che lo statuto dev'essere fatto dalla base, cioè dall'Associazione fra mutilati ed invalidi del lavoro.

GRAVA. Non è detto che lo statuto debba essere accettato integralmente dagli organi di vigilanza, ma è indubbio che debba essere preparato dalla base.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Quando fu proposta la parola « Ente » in sostituzione della parola « Associazione », era intenzione del Ministero dare una fisionomia precisa a tale Ente, non come associazione volontaristica, ma come organismo al quale partecipino tutti gli aventi diritto, a prescindere dai loro orientamenti, e che eserciti in un modo ben definito le sue funzioni. Il riconoscimento della personalità giuridica pubblica doveva giustificare anche l'obbligatorietà dell'appartenenza e dei versamenti.

Tengo ad affermare che queste, secondo il Ministero, sono le caratteristiche dell'ente che andiamo a costituire.

Per quanto riguarda lo statuto, non voglio entrare ora nel merito di ciò che ha detto il senatore Fiore. Noi siamo partiti dal fatto che lo statuto esiste e fino ad ora nessuno ne ha contestato la validità. È chiaro che lo statuto dovrà avere gli adeguamenti necessari, in rispondenza ai compiti che la legge assegna all'Associazione, come è chiaro che se la base redige lo statuto, questo deve essere approvato dall'autorità, perchè se dovesse contenere norme che non sono conformi alla legge, sorgerebbe un conflitto.

Non ho poi difficoltà ad accettare che lo statuto debba essere approvato anche dal Ministero dell'interno, oltre che da quelli del lavoro e del tesoro.

PETTI. Se si mette a verbale, come interpretazione della Commissione, che lo statuto è redatto dall'Associazione e quindi sottoposto all'approvazione dei previsti organi di vigilanza, la forma dell'articolo può anche rimanere inalterata.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare e non sono state presentate proposte di emendamenti, metto in votazione l'articolo 1 nel testo della Sottocommissione, che è così concepito:

« All'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, eretta in ente morale con decreto luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 128, è riconosciuta la personalità giuridica pubblica.

« L'Associazione ha sede in Roma, è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed è retta da uno statuto da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro ».

(È approvato).

Art. 2.

L'Ente ha per scopo l'assistenza morale e materiale ai mutilati ed invalidi del lavoro,

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

99ª SEDUTA (17 ottobre 1957)

nei modi ed entro i limiti stabiliti dalla presente legge.

Per questo articolo la Sottocommissione propone il testo seguente:

« L'Associazione ha per scopo l'assistenza morale e materiale ai mutilati ed invalidi del lavoro, nei modi ed entro i limiti stabiliti dalla presente legge.

« Ad essa spetta la designazione, alle competenti autorità, dei rappresentanti dei mutilati ed invalidi del lavoro negli organi degli Enti ed Istituti che abbiano per fine l'assicurazione, l'assistenza, la rieducazione e l'istruzione dei minorati per causa di lavoro e dei loro aventi diritto ».

ZUGARO DE MATTEIS. Vorrei fare una questione di sistematica. L'articolo 2 indica genericamente lo scopo di questa Associazione. Quando poi verremo a trattare in quale maniera e con quali mezzi si attua questo scopo, allora si potrà inserire la norma che prevede la facoltà di designare i rappresentanti della categoria. Perciò lasciamo dell'articolo 2 soltanto il primo comma, rinviando l'esame del secondo al momento in cui si tratterà dell'articolo 4.

ZANE, *relatore*. Inserire altrove la norma, che il senatore Zugaro De Matteis propone di eliminare dal testo proposto dell'articolo 2, mi sembra un po' difficile. Comunque, non mi oppongo a rinviare la votazione del secondo comma. Peraltro si potrebbe approvarlo, restando inteso che in sede di coordinamento esso sarà poi collocato al punto più adatto.

PRESIDENTE. A me sembra più logico che l'articolo sia approvato col solo primo comma. L'altro comma potrà essere votato insieme con l'articolo nel quale sarà stato eventualmente incluso.

Se non si fanno obiezioni, metto ai voti l'articolo 2 nel testo seguente:

« L'Associazione ha per scopo l'assistenza morale e materiale ai mutilati ed invalidi del lavoro, nei modi ed entro i limiti stabiliti dalla presente legge ».

(È approvato).

Arti. 3.

Agli effetti delle norme della presente legge sono considerati mutilati ed invalidi del lavoro tutti coloro che per causa di lavoro abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa e non siano riconosciuti mutilati o invalidi per servizio ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1950, n. 539.

Ai fini dell'accertamento della provenienza della invalidità degli assistibili si applicano le norme stabilite dalle leggi relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La Sottocommissione propone di modificare il primo comma nella forma seguente:

« Agli effetti della presente legge sono considerati mutilati ed invalidi del lavoro tutti coloro che per causa di lavoro abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa e non abbiano diritto all'assistenza concessa ai sensi delle leggi vigenti a favore dei mutilati per servizio ».

Il secondo comma resterebbe invariato, nel testo governativo.

ZANE, *relatore*. Mi è parso opportuno togliere il riferimento alla legge 15 luglio 1950, n. 539, perchè è prevista la modifica di quelle disposizioni legislative. Per cui è meglio lasciare la norma indeterminata, tanto è chiaro che non possono essere considerati mutilati o invalidi del lavoro coloro i quali già godano dell'assistenza concessa ai mutilati per servizio in forza delle vigenti leggi.

PRESIDENTE. Leggi vigenti significa leggi in vigore alla data di entrata in vigore del provvedimento nel quale sono fatti i riferimenti, perchè è chiaro che non possiamo citare leggi future.

ZANE, *relatore*. Per quanto riguarda la parola « permanente », essa è stata aggiunta affinché restino esclusi coloro i quali si trovano sì in stato di invalidità, ma di invalidità temporanea, o per i quali non è stato ancora accertato il grado d'invalidità permanente. Ecco

perchè ritengo opportuno aggiungere la parola « permanente ». Per il resto mi rimetto al giudizio della Commissione.

FIORE. La spiegazione che ha dato il senatore Zane sulla parola « permanente » non mi convince, perchè o tale parola è pleonastica oppure non riesco a capirne il significato effettivo. Per legge, i mutilati e gli invalidi del lavoro sono coloro i quali hanno subito una diminuzione della capacità lavorativa, diminuzione che va dal 30 per cento in poi. Coloro nei confronti dei quali non è stato ancora definito il grado d'invalidità non possono far parte dell'Associazione. Questo è evidente. È una posizione analoga a quella di un invalido di guerra le cui invalidità non sia stata ancora determinata dal competente Ministero. Un tale invalido non può far parte dell'Associazione.

Non vorrei che con la parola « permanente » s'introducesse il concetto della inabilità assoluta. È evidente che è invalido colui il quale ha una rendita dall'I.N.A.I.L. per diminuita capacità lavorativa.

DE BOSIO. Sono anch'io dell'opinione che aggiungere, come proposto, la parola « permanente » possa creare delle difficoltà nella applicazione delle norme che si stanno formulando. Infatti, il termine permanente ha un significato che va oltre al senso della locuzione « diminuzione della capacità lavorativa ». Pertanto credo che non deriverà alcuna incertezza sopprimendo la parola « permanente ».

Per quanto riguarda la seconda parte dell'emendamento proposto, mi sembra che il testo concordato non sia da preferirsi a quello del disegno di legge governativo. Quest'ultimo infatti è più completo, e appare molto più facile ai fini della sua applicazione. Non vi è pertanto ragione di sostituirlo con un testo apparentemente più ampio, ma in effetti più restrittivo e che potrebbe provocare conseguenze gravi per gli appartenenti all'Associazione.

ZUGARO DE MATTEIS. Abbiamo aggiunto la parola « permanente » per l'eventualità che possa sorgere il dubbio se facciano parte o meno dell'Associazione anche coloro che si trovano nel periodo intercorrente tra l'evento che cagiona la mutilazione o l'invalidità e il riconoscimento ufficiale, con la concessione della pen-

sione. Dovrebbe spettare agli organi dell'Associazione decidere se ammettere queste persone fra gli iscritti. Ma tali organi, allorchè l'istruttoria è ancora aperta, potrebbero non essere a conoscenza, o comunque non avere la certezza, se tale invalidità sia permanente o temporanea. È una delle condizioni che si possono avverare. Allora, a maggior garanzia per il giudizio degli organi della Associazione, si è ritenuto opportuno fissare il concetto dell'invalidità permanente, quale condizione prima per l'ammissione all'Associazione. Occorre, infatti, tener presente anche la possibilità che vi siano dei simulatori, per varie ragioni.

ZANE, *relatore*. Nell'articolo 3 del disegno di legge non è ben chiarito il concetto del grado di invalidità. Tale non sufficiente chiarezza aveva indotto il relatore ad accettare una proposta di emendamento. Ricordo che la dizione « invalidità permanente » è stata concordata in sede di Sottocommissione.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ritengo anch'io che l'aggettivo « permanente » possa dar luogo a qualche inconveniente.

Per quanto riguarda il primo comma dell'articolo 3, pregherei di lasciare il testo proposto dal Governo, che distingue con maggiore esattezza gli invalidi del lavoro dai mutilati per servizio.

ZANE, *relatore*. Non insisto sulle proposte fatte.

PRESIDENTE. Pertanto l'articolo 3, resterebbe formulato secondo il testo governativo. Si potrebbe unicamente modificare, dal punto di vista formale, la prima riga del primo comma, dicendo: « Agli effetti della presente legge » anzichè: « Agli effetti delle norme della presente legge ».

Se non si fanno osservazioni metto in votazione l'articolo 3 nel testo governativo, con questo lieve emendamento.

(È approvato).

Il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato alle prossime sedute.

La seduta termina alle ore 10,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.